

SOMMARIO

CORTE COSTITUZIONALE

- SENTENZE E ORDINANZE** 5
Lavoro 5
 Tutela contro i licenziamenti collettivi illegittimi (26 novembre 2020 n. 254) • Impugnativa stragiudiziale licenziamento (14 ottobre 2020 n. 212) • Indennità per licenziamento in caso di violazione di vizi formali (16 luglio 2020 n. 150)
- Sicurezza sociale* 5
 Rivalutazione e contributo di solidarietà per pensioni elevate (9 novembre 2020 n. 234) • Bonus bebè per extracomunitari (30 luglio 2020 n. 182) • Incremento pensione invalidi civili totali (20 luglio 2020 n. 152)

CORTE DI CASSAZIONE

- RAPPORTO DI LAVORO** 6
 Il datore di lavoro risponde delle condotte mobbizzanti attuate ai propri lavoratori a danno di una collega (4 dicembre 2020 n. 27913) • La delibera dello stato di crisi di una cooperativa impone una temporaneità (16 novembre 2020 n. 25631) • L'amministrazione è responsabile della illegittima cancellazione di lavoratore appartenente ad una categoria protetta dalle liste di avviamento al lavoro (10 novembre 2020 n. 25225) • La Cassazione ribadisce il proprio orientamento in materia di abuso dei permessi per assistenza ai disabili (26 ottobre 2020 n. 23434) • La Cassazione ricorda i diversi orientamenti all'interno della sezione sul regime probatorio del danno da dequalificazione (22 ottobre 2020 n. 23144) • La richiesta «mirata» di permessi per disabilità non costituisce abuso (25 settembre 2020 n. 20243)
- DIRITTO SINDACALE** 8
 Il contratto collettivo aziendale ha un'efficacia generalizzata estesa a tutta la comunità di lavoro (23 novembre 2020 n. 26509)

GIURISPRUDENZA REGIONALE

- EMILIA-ROMAGNA** 13
 Illegittima cessione contratto di lavoro – Violazione art. 2112 c.c. – Inottemperanza ordine ripristino rapporto di lavoro – Prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al «cessionario» di fatto – Natura retributiva somme richieste – Indetraibilità *aliunde perceptum* – Eccezione prescrizione – Eccezione giudicato – Insussistenza – Rigetto opposizione decreto ingiuntivo (Trib. Bologna – G.U. 22 settembre 2020)

RIVISTA BIMESTRALE
ANNO XXIII, N. 5-6
settembre-dicembre 2020

DIREZIONE

Umberto Carabelli
Sergio Vacirca



COMITATO DI REDAZIONE

Andrea Allamprese
Guido Canestri
Marco Lozito



RUBRICHE

Lorenzo Fassina
CORTE COSTITUZIONALE

Carlo de Marchis
CORTE DI CASSAZIONE

Fabio Ravelli
CORTE DI GIUSTIZIA

Massimo Pallini
AUTORITÀ GARANTI

Floriana Nasso
NOVITÀ LEGISLATIVE

Massimiliano Del Vecchio
SALUTE E SICUREZZA



DIRETTORE RESPONSABILE
Maurizio Minnucci



SEGRETERIA DI REDAZIONE
Rossella Basile

- FRIULI-VENEZIA GIULIA** 14
 Licenziamento – Ticket licenziamento – Naspi – Giusta causa – Compensazione (Trib. Udine – G.U. 30 settembre 2020)
- LAZIO** 14
 Dirigenti – Licenziamento collettivo – Platea licenziabili – Intero complesso aziendale – Infungibilità – Prova a carico del datore di lavoro (Corte Appello Roma 19 ottobre 2020)
 ● Lavoro pubblico – Stabilizzazione precariato – Forme contrattuali flessibili – Non utilizzabilità – Reiterazione contratti a termine – Risarcimento del danno – Unico contratto con proroghe – Non spetta – Sussistenza di una procedura di reclutamento – Risarcimento del danno – Non spetta (Trib. Roma – G.U. 2 ottobre 2020) ● Dirigenti – Licenziamento ritorsivo – Motivo illecito, unico e determinante – Onere della prova – Grava sul lavoratore (Corte Appello Roma 30 settembre 2020)
- PIEMONTE** 16
 Assemblea sindacale – Richiesta non sottoscritta dalla maggioranza dei componenti della Rsu – Diniego aziendale del consenso – Antisindacalità (Corte Appello Torino 14 ottobre 2020)
- TOSCANA** 17
 Corretta applicazione della sanzione disciplinare – Derubricazione – Poteri del giudice (Trib. Firenze – G.U. 27 ottobre 2020) ● Condotta antisindacale – Diritto di sciopero – Divieto di imporre al lavoratore lo svolgimento di attività prima dell’inizio dell’astensione (Trib. Firenze – G.U., ord., 15 ottobre 2020)
- VENETO E TRENTO ALTO ADIGE** 18
 Licenziamenti disciplinari – Esclusione di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro – Illegittimità per vizi procedurali – Violazione del principio di proporzionalità – Disconoscimento della finalità ritorsiva (Corte Appello Venezia 19 febbraio 2020) ● Iscrizione Ssn – Requisiti – Parità di trattamento tra cittadini e stranieri per l’accesso alla sicurezza sociale – Diritto alla salute (Corte Appello Venezia 23 gennaio 2020) ● Lavoro accessorio – Voucher – Limiti reddituali per utilizzo – Onere della prova (Corte Appello Venezia 17 ottobre 2019)

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

- SENTENZE** 20
 Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Conservazione della qualifica di docente di ruolo al di là dell’età pensionabile prevista dalla legge (8 ottobre 2020 causa C-644/19 *Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu*) ● Divieto di discriminazioni indirette fondate sull’età o sul sesso – Prelievo sulle pensioni versate direttamente ai beneficiari da imprese controllate dallo Stato (24 settembre 2020 causa C-223/19 *YS c. NK*) ● Sicurezza sociale – Assicurazione malattia (23 settembre 2020 causa C-777/18 *WO c. Vas Megyei Kormányhivatal*)

REGIONALE

Enrico Raimondi
Rocco Carabba
Ilaria Prozzo
Monica Savanna
 ABRUZZO e MOLISE

Umberto Gargiulo
Daniilo Colabro
Massimo Cundari
Mariagrazia Lamannis
Maura Ranieri
Irene Zoppoli
 CALABRIA

Matteo Maria Mutarelli
Alessandro Petrillo
 CAMPANIA

Alberto Piccinini
Andrea Lassandari
Stefania Mangione
Sara Passante
Luciano Petronio
Carla Ponterio
 EMILIA-ROMAGNA

Roberta Nunin
Francesco Di Martino
Maria Dolores Ferrara
Valeria Fili
 FRIULI-VENEZIA GIULIA

Filippo Aiello
Donatella Casari
Mara Parpaglioni
Michelangelo Salvagni
Angela Stani
 LAZIO

Gisella De Simone
Alberto Astengo
Pietro Capurso
Daniela Del Duca
 LIGURIA

Lorenzo Giasanti
Stefano Chiusolo
Alessandra Maino
Giulia Negri
Franco Scarpelli
Chiara Vannoni
 LOMBARDIA

Antonio Di Stasi
Alessandro Giuliani
Laura Torsello
 MARCHE

AUTORITÀ GARANTI

- ▶ COMMISSIONE DI GARANZIA PER LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 23
 Qualificazione di servizio pubblico essenziale (Delibera n. 21/03, 13 novembre 2020) •
 Obbligo di rendere le informazioni richieste dalla commissione (Delibera n. 20/273, 26
 novembre 2020)

- ▶ AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 23
 Illecita la pubblicazione sull'albo pretorio on line di dati sulla salute di un dipendente
 comunale (Provvedimento n. 235, 26 novembre 2020) • Illecita la pubblicazione sull'al-
 bo pretorio on line di dati sulla salute di un dipendente comunale (Provvedimento n.
 161, 17 settembre 2020)

NOVITÀ LEGISLATIVE

- ▶ SEGNALAZIONI 25
 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle
 imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (d.l. 9 novembre
 2020, n. 149) • Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
 con modificazioni, dalla l. 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggia-
 re l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
 urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19» (Decreto del Presiden-
 te del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020) • Ulteriori misure urgenti in materia di
 tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
 all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.l. 28 ottobre 2020, n. 137)

SALUTE E SICUREZZA

- ▶ SENTENZE 27
 Patologie osteoarticolari in manutentore elettrico (Trib. Taranto – G.U. 11 settembre
 2020) • Etiologia della tendinite di Quervain contratta da pasticciere (Trib. Taranto –
 G.U. 10 settembre 2020) • Etiologia professionale del carcinoma della laringe (Trib.
 Taranto – G.U. 8 settembre 2020)

Daniela Izzi
Clotilde Fierro
Enzo Martino
Gabriele Moro
Elena Poli
Nino Raffone
 PIEMONTE

Stella Laforgia
Angela Arbore
Claudio de Martino
Donato Marino
Giuseppe Antonio Recchia
Franco Tedeschi
Paolo Villasmunta
 PUGLIA e BASILICATA

Enrico Maria Mastinu
Simone Auriemma
Massimo Corrias
 SARDEGNA

Giancarlo Ricci
Sergio Cosentino
Maria Grazia Militello
 SICILIA


Antonio Loffredo
Franca Borgogelli
Raffaella Calò
Giovanni Calvellini
Claudia Faleri
Bruno Fiorai
Luigi Pelliccia
Marco Tufo
 TOSCANA

Laura Calafà
Fabio Bucher
Gaetano Campo
Carlo Lanzinger
Carlo Valenti

VENETO e TRENINO-ALTO ADIGE

■

TUTTE LE SENTENZE SEGNALATE
NELLA RUBRICA
«GIURISPRUDENZA REGIONALE»
POSSONO ESSERE CONSULTATE
PER ESTESO SUL SITO DELLA RIVISTA:
www.ediesseonline.it/riviste/rglnews
CLICCANDO SULL'INTESTAZIONE
DELLA SENTENZA
ALL'INTERNO DEL PDF

**Campagna abbonamento 2021**

Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale

Fondata nel 1949 da Aurelio Becca e Ugo Natoli, la **Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale** rappresenta oggi una delle principali pubblicazioni italiane in materia di diritto del lavoro. La *Rivista* è un **trimestrale** di circa 300 pagine, divisa in tre parti: **Dottrina, Giurisprudenza, Osservatori online**.

- La **Dottrina** include: una prima parte, in cui viene solitamente sviluppato un Tema centrale; una seconda parte, articolata in una serie di rubriche: «Opinioni a confronto», «Note e commenti», «Problemi di attualità», «Problemi di diritto sociale europeo e internazionale».
- Nella **Giurisprudenza** si collocano le rubriche «Il Caso» e «Rassegna di giurisprudenza». Vengono inoltre pubblicate le più importanti decisioni (di Corte di Giustizia e Corte europea dei diritti dell'uomo, Comitato europeo dei diritti sociali, Corte costituzionale, Cassazione, Consiglio di Stato e merito) corredate da commenti utili per la diffusione dei diritti.
- La sezione **Osservatori online**, pubblicati nel sito della Rivista, si articola in: «Corte di Giustizia Ue»; «Corte europea dei diritti dell'uomo», «Contrattazione collettiva», «Lavoro pubblico», «Previdenza sociale».

Da quest'anno la Rivista si è dotata di una **Newsletter (RGL giurisprudenza online)** a cadenza mensile che con immediatezza informerà gli abbonati e le abbonate dell'uscita di sentenze emanate dalle Corti superiori e dalle sedi giudiziarie regionali nonché delle più interessanti pronunce delle Autorità garanti e delle principali novità legislative in ambito del diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale, supportandole con note di diversa dimensione e spessore, a seconda del loro rilievo.

Sempre online dal 2018 è stata attivata la pubblicazione dei **Quaderni della Rivista giuridica del lavoro**, destinati a raccogliere gli atti di convegni di particolare rilievo scientifico organizzati nel corso dell'anno.

L'abbonamento alla Rivista offre la possibilità di accedere, oltre che a tutti i contenuti di quest'ultima, anche ai testi integrali delle sentenze, nonché all'Archivio della rivista *RGLNews (Notiziario della Rivista giuridica del lavoro)*, pubblicazione che si conclude con l'ultimo numero del 2020.

Programmazione 2021

I temi programmati per questo anno si focalizzano sulle questioni più importanti e urgenti del nostro tempo per offrire alle/ai nostre/i lettrici/ori indispensabili strumenti di approfondimento e analisi.

Nel corso del 2021 *RGL* intende occuparsi dei seguenti temi:

- **n. 1/2021** - Saggi su: *Il lavoro agile durante l'emergenza; Migranti, lavoro e pandemia; La convenzione Oil e le molestie nei luoghi di lavoro; I licenziamenti per motivi economici e repêchage*
- **n. 2/2021** - *Salute e sicurezza sul lavoro*
- **n. 3/2021** - *Reddito di cittadinanza e mercato del lavoro*
- **n. 4/2021** - In via di definizione

Abbonarsi a RGL

L'abbonamento è valido un anno – dal 1° gennaio al 31 dicembre – e dà diritto a ricevere **4 numeri cartacei e online della RGL + 12 numeri della Newsletter RGL giurisprudenza on line**; include inoltre l'accesso al sito della Casa editrice per consultare gli articoli di tutti i numeri presenti nell'archivio online, visionabili comodamente online o scaricabili in locale; l'accesso all'archivio sentenze e a quello di *RGLNews* (<https://www.ediesseonline.it/archivio-rgl/>).

Tipologia di abbonamento

- **Abbonamento cartaceo + online + Newsletter + archivio: 130 euro.**

Come abbonarsi

- **Sito web** <https://www.ediesseonline.it/abbonamenti-rgl/>, con pagamento attraverso carta di credito; una volta inserite le informazioni richieste il sistema genererà automaticamente le credenziali per l'accesso come utente abbonato all'intera produzione e all'archivio online di RGL.
- **Conto corrente postale** n. 935015 intestato a Futura Srl, Via delle Quattro Fontane 109, 00184 Roma, con la causale «abbonamento a "Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale" + anno di riferimento»; inviando poi l'attestato di avvenuto pagamento ad abbonamenti@futura.cgil.it con i dati anagrafici, fiscali e l'indirizzo a cui inviare i fascicoli, riceverete le credenziali per l'accesso all'intera produzione e all'archivio online di RGL.
- **Bonifico bancario** intestato a Futura Srl, Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 1 - Roma, codice IBAN: IT 34 A 01030 03201 000002725951; inviando poi l'attestato di avvenuto pagamento ad abbonamenti@futura.cgil.it con i dati anagrafici, fiscali, indirizzo mail e l'indirizzo a cui inviare i fascicoli, riceverete le credenziali per l'accesso all'intera produzione e all'archivio online di RGL.



Ufficio abbonamenti: Pierluigi Pinna [t] 06 44888229 [e] abbonamenti@futura.cgil.it
oppure <https://www.ediesseonline.it/abbonamenti-rgl/>

Proprietario ed editore:
Ediesse Srl
Via delle Quattro Fontane 109
00184 - Roma
www.ediesseonline.it

Segreteria di redazione
Tel. 345 7011231
E-mail: rglnews@ediesseonline.it

Ufficio abbonamenti:
Tel. 06 44888229:
abbonamenti@ediesseonline.it

L'accesso a *Rgl News* è riservato agli abbonati a *Rgl* ed è gratuito.
Abbonamento annuo a *Rgl*
Italia: 130,00 euro
Estero: 260,00 euro

Iscritto al n. 145 del Registro delle pubblicazioni periodiche del Tribunale di Roma il 7 aprile 1998

Chiuso in redazione
dicembre 2020

Egregio Abbonato, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra società, nonché da enti e società esterne a essa collegate, solo per l'invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla nostra attività. La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione del suddetto decreto legislativo.

RGL 2/2021

PARTE II

RGL GIURISPRUDENZA ONLINE

NEWSLETTER N. 5/2021

APPROFONDIMENTI

CASSAZIONE, 12.11.2020, n. 25631 - Pres. Raimondi; Est. De Marinis-P.M. Celeste (parz. diff.) - C. B. a r.l. (avv. Ranieri) c. D. M. H. (avv.ti Nappi e Pizzigoni) e I. S.p.A. (avv.ti Ponzano e Ceci).

Conf. Corte d'Appello di Brescia, sentenza del 22.04.2016, n. 93.

Lavoro nelle cooperative – Società cooperativa in stato di crisi – Riduzione dei trattamenti economici integrativi e forme di apporto economico dei soci – Requisito di validità – Apposizione di un termine finale.

In tema di società cooperative, l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ex art. 6, comma 1, lett. d) ed e), l. n. 142/2001 e s.m., con conseguente possibile riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi dei soci lavoratori, ovvero adottando altre forme di loro apporto economico, è condizionata al requisito della necessaria temporaneità dello stato di crisi anzidetto. Ragion per cui, assume a condizione di validità, delle delibere impositive di apporti economici da parte dei soci lavoratori, l'applicazione di un termine finale allo stato di crisi. (1)

(1) LA TEMPORANEITA' DELLO STATO DI CRISI È CONDIZIONE DI VALIDITÀ DELLE DELIBERE IMPOSITIVE DEGLI APPORTI ECONOMICI NELLE COOPERATIVE

1. — La pronuncia in commento offre importanti chiavi ermeneutiche circa l'interpretazione dell'art. 6 della l. n. 142/2001 e s.m. in tema di regolamento interno in deroga al principio generale del divieto di incidenza *in pejus* del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art. 3, comma 1, della stessa norma di riferimento.

In particolare, si è affermato che la validità delle delibere impositive di apporti economici da parte dei soci lavoratori, finalizzate al ripiano delle perdite di esercizio, è

condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e quindi all'essenziale applicazione di un termine finale ad esso.

Preliminarmente, per meglio comprendere l'approdo giurisprudenziale, è opportuno tracciare i tratti salienti del principio generale del divieto di incidenza *in pejus* del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva (Sul lavoro in cooperativa, e in particolare sull'interazione del rapporto associativo con quello di lavoro, si veda Policari 2019; Imberti 2012; Canavesi 2010, 847 ss.).

A tal proposito, la l. n. 142 del 2001, all'art. 3 comma 1, nel prevedere che il trattamento economico del socio lavoratore dipendente da cooperativa debba essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ne stabilisce la misura minima che non può essere inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero «per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo». Tuttavia, il secondo comma dell'articolo 6, nel richiamare le lettere d) ed e) del primo comma, introduce delle importanti deroghe al suddetto principio, ammettendo la possibilità per i regolamenti interni alle cooperative di attribuire all'assemblea il potere di deliberare:

– la possibile riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi purché sia, altresì, adottato «un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali»;

– la corresponsione di «forme di apporto anche economico» da parte dei soci lavoratori al fine di pervenire alla soluzione della crisi aziendale.

Orbene, è lo stesso legislatore a lasciare pochi dubbi circa il carattere tassativo di queste due condizioni di legittimazione della derogabilità *in pejus* del trattamento economico del socio lavoratore: «nel caso in cui (il regolamento n.d.r.) violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla».

In tal senso anche il Ministero del Lavoro, con le circolari n. 34/2002 e n. 10/2004, ha chiarito che la norma, che da un punto di vista sistematico si inquadra come una specificazione del principio di retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36 Cost., «determina che al socio lavoratore inquadrato con rapporto di lavoro subordinato debba essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, Edr), ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedano voci retributive fisse, ovvero il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale)». Ne consegue che qualora la cooperativa sia vincolata ad applicare un determinato Ccnl, essa – salvo non ricorra una delle predette causali – non potrà servirsi del proprio regolamento interno per modificare in senso peggiorativo la retribuzione dei propri soci (*Contra* Vedani 2005). Come è stato affermato, infatti, «in questo senso, nella gerarchia delle fonti il contratto collettivo rimane sovraordinato rispetto al regolamento interno» (Zoli 2003, 298 ss.).

In conclusione, alla luce del combinato disposto dagli artt. nn. 3 e 6 della l. n. 142/2001, il regolamento interno approvato dall'assemblea interna alle cooperative

deve chiarire quale sia la tipologia dei rapporti da instaurare con i soci lavoratori; il richiamo ai contratti collettivi applicabili (per quel che concerne i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato); le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci; quali siano le normative di legge vigenti per quanto attiene i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e le misure per fronteggiare possibili crisi aziendali. Di talché, tali misure mirano al salvataggio dell'impresa cooperativa in crisi e «possono affiancarsi agli ordinari strumenti di salvaguardia dei livelli occupazionali previsti dalle normative lavoristiche» (Imberti 2007, 80).

2. — Le premesse sin qui svolte consentono di analizzare in modo più dettagliato la sentenza in commento. Quest'ultima, particolarmente ellittica sotto taluni profili, nel confermare il *decisum* dei due precedenti gradi di giudizio, ha stabilito la restituzione delle somme trattenute al lavoratore nel corso del rapporto (precisamente dall'ottobre del 2010 all'agosto del 2020), attesa la genericità delle delibere sociali che imponevano da parte dei soci il versamento di un contributo a ripiano delle perdite di bilancio. Sicché, i giudici di legittimità hanno qualificato espressamente il termine finale quale «condizione di validità delle delibere impositive di apporti economici da parte dei soci lavoratori finalizzate al ripiano delle perdite di esercizio».

Si rileva, altresì, che l'arresto in epigrafe è del tutto adesivo rispetto alla richiamata Cassazione n. 19096/2018 secondo cui «in tema di società cooperative la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi dei soci lavoratore e di forme di apporto economico da parte di questi, ex art. 6, comma 1, lett d) ed e) della l. n. 142 del 2001 in deroga al principio generale del divieto di incidenza «in pejus" del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi all'essenziale applicazione di un termine finale ad esso».

Comunque sia, a ben vedere, la giurisprudenza di legittimità, nel tempo, ha statuito che la l. n. 142/2001 legittima l'incidenza *in peius* sul trattamento economico minimo di cui all'art. 3 comma 1, a patto che la deliberazione del «piano di crisi aziendale» contenga elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge, la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi, uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame (Cass. 18.07.2018, n. 19096, in *De Jure*; Cass. 28.08.2013, n. 19832, in *Pluris*).

E ciò, tra le altre cose, «in coerenza con la posizione assunta dal Ministero del Lavoro nella nota di risposta ad interpello n. 7/2009 del 6 febbraio 2009» (Cass. 04.06.2019, n. 15172, in *LG*, 2019, 10, 962 e in *DPL*, 2019, 41, 2561).

Proprio quest'ultimo interpello ministeriale, infatti, offre una sicura interpretazione del piano di crisi aziendale ex art. 6, comma 1, lett. d) ed e), giacché la delibera che lo contiene «ha dunque natura e carattere di eccezionalità e si collega eziologicamente ad una oggettiva e riconoscibile situazione di crisi».

Tra l'altro, nello stesso atto di formazione secondaria del 2009 si è ritenuto che «al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori», la deliberazione del piano di

crisi aziendale deve contenere elementi adeguati e sufficienti da esplicitare:

- «l’effettività dello stato di crisi aziendale» tale da richiedere interventi straordinari;
- «la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi»;
- «uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame».

È *ictu oculi* evidente che la giurisprudenza cristallizzatasi successivamente all’interpello del 2009 sia stata notevolmente condizionata dal chiarimento ministeriale.

Non da ultimo, è bene tener presente che, secondo una recentissima pronuncia di legittimità, la delibera assembleare di crisi aziendale, con cui si determina la riduzione del trattamento economico del socio, è annullabile (e non nulla) qualora manchi il requisito della temporaneità di tale misura (Cass. ord. 08.02.2021, n. 2967, in *SoluzioniLavoro.it*).

3. — Delineati i contorni della fattispecie del riflesso del piano di crisi aziendale sul trattamento retributivo del socio lavoratore e, in particolare, sull’affievolimento del principio di inderogabilità *in pejus* del trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva, occorre fare talune considerazioni di sistema circa il combinato disposto degli artt. nn. 3 e 6 della l. n. 142/2001.

E ciò proprio perché la pronuncia oggetto di nota, nella sua estrema sinteticità, omette diversi passaggi logico-argomentativi chiave per circoscrivere la portata della delega legislativa esplicita al regolamento interno (ed in ultima istanza all’assemblea) di cui alle lettere d) ed e) del predetto art. 6.

Orbene, trattasi di una delega legislativa solo apparentemente molto estesa.

A tal proposito si osserva che la norma non descrive compiutamente i tratti peculiari del piano di «crisi aziendale» e sembrerebbe riconoscere all’assemblea la più ampia libertà definitoria con la conseguenza di vincolare, al proprio atto unilaterale, tutti i soci finanche se dissenzienti. Tuttavia, la giurisprudenza da sempre riconosce limiti di esercizio a questo atto di gestione interna onde evitare che si sconfini in un insostenibile «arbitrio di chi gestisce illecitamente la società cooperativa» (T. Foggia 18.01.2017, n. 269, in *Bollettinoadapt.it* e *Dplmodena.it*).

In tal caso, infatti, il rischio è quello che il socio potrebbe percepire una retribuzione non commisurata al livello di inquadramento spettante giacché si configura un’ipotesi di sospensione parziale dell’obbligo retributivo.

Ebbene, al fine di evitare abusi ai danni dei lavoratori la deliberazione del «piano di crisi», a pena di annullabilità, deve contenere intrinseci elementi – «adeguati e sufficienti» (Cass. 04.06.2019, n. 15172, cit.) – tali da esplicitare: l’effettiva difficoltà aziendale, un termine finale applicato allo stesso nonché palesare uno stretto nesso di causalità fra lo stato di crisi e l’applicabilità ai soci lavoratori degli interventi pianificati.

Riferimenti bibliografici

Canavesi G. (2010), *Rapporto sociale, rapporto mutualistico e prestazione lavorativa del socio lavoratore di cooperativa*, in Persiani M. (a cura di), *I nuovi contratti di lavoro*, Utet, Torino, 847 ss.

Imberti L. (2007), *La disciplina del socio lavoratore tra vera e falsa cooperazione*, in *W.P. Csdle «Massimo D'Antona»*, n. 61.

Imberti L. (2012), *Il socio lavoratore di cooperativa. Disciplina giuridica ed evidenze empiriche*, Giuffrè editore, Milano.

Policari A. (2019), *Cooperative di lavoro e socio lavoratore*, VIII edizione, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN).

Vedani D. (2005), *Cooperative e rinunce del socio lavoratore*, in *DPL*, n. 29, p. 1585 ss.

Zoli C. (2003), *Le modifiche alla riforma della posizione giuridica del socio lavoratore di cooperativa*, in: Carinci M.T (a cura di), *La legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro*, Ipsoa, Milano, 283 ss.

Eugenio Erario Boccafurni
Dottorando di ricerca in Diritto del lavoro
presso «Sapienza» Università di Roma